

bligatorio avesse assunto il comando effettivo della nave <sup>(244)</sup>. In nessun caso la Compagnia suddetta è responsabile verso i terzi dei danni derivanti dal fatto che la velocità di una nave sia stata superiore a quella fissata dal regolamento <sup>(245)</sup>.

Per gli art. 5 e 6 del codice, l'amministrazione dei porti e dei fari ha un privilegio sulla nave per il pagamento dei diritti di pilotaggio.

58. - *Argentina* <sup>(246)</sup>. — La legislazione marittima è contenuta nel codice del 1° maggio 1890 (art. 886 - 1378) <sup>(247)</sup>.

I vari ministeri presiedono all'amministrazione dei porti della Repubblica, direttamente affidata ad organi locali, fra i quali la *Prefectura General de Puertos*, dipendente dal ministero della marina ed avente attribuzioni di polizia marittima analoghe a quelle esercitate dalle Capitanerie di porto del Regno d'Italia.

Il pilotaggio è regolato del decreto del 4 ottobre 1926 <sup>(248)</sup>, che modifica le leggi precedenti, e dal decreto 26 settembre 1928 che modifica gli art. 34 e 35 del regolamento del 1926 <sup>(249)</sup>. I vari porti hanno inoltre dei regolamenti locali, quali, ad

(244) Trib. Ismailia, 3 marzo 1877, *Clunet*, 1878, p. 168.

(245) Trib. civ. di Mansourah, 24 novembre 1896; Alessandria, 6 maggio 1897 (*Autran*, XIII, 717).

(246) Per la letteratura sul pilotaggio in Argentina, v.: F. I. ORIBE, *Curso de derecho marítimo*, n. 48; L. GOTTI, *Cronicòn del pilotaje en el Rio de la Plata*, Buenos Aires, 1924; CARLOMAGNO, *Manual de derecho marítimo*, II ediz., Buenos Aires, Libr. Restoy e Doeste, 1927, p. 239 sg., n. 861-885.

(247) Questo codice è completato dalle leggi del 30 dicembre 1902. (Il 5 ottobre fu introdotto nel Paraguay il codice di commercio argentino con tutte le modifiche fatte fino al 5 ottobre 1899). Con decreto 31 agosto 1926 venne approvato il regolamento della navigazione sulle coste, nei canali, fiumi e porti della Repubblica (*Revista de Derecho Marítimo y legislación Comercial*, VII, 277), il cui art. 9 recita: «Dopo la visita sanitaria, il capitano o padrone rimetterà all'autorità del porto il ruolo di equipaggio o la sua copia se la nave è straniera, la lista nominativa dei passeggeri ch'essa trasporta, specificando la loro nazionalità, età, stato, professione, provenienza e destinazione, ed il nome del pilota che la conduce».

(248) *Dor.* I, 1927, p. 520.

(249) *Rev. de Der. com., ind. y mar.*, IX, 308.